

STATUTO

CORPO MUSICALE DI VILLATICO A.P.S. - COLICO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita, nel rispetto del presente statuto e del d.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Corpo Musicale di Villatico A.P.S. – Colico", già associazione senza scopo di lucro presente attivamente sul territorio dal 1970, cod. fiscale 83011890130. L'Associazione di promozione sociale, non riconosciuta, ha sede legale in via Piazza Giovanni Paolo II – Fraz. Villatico – Comune di Colico. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2. L'Associazione "Corpo Musicale di Villatico Aps – Colico", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Attività di interesse generale

Art. 3. L'associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

L'Associazione in particolare promuove l'istruzione musicale ed ogni altra manifestazione che affermi o riconosca nelle attività musicali il migliore contenuto di vita per il suo valore artistico, nella libera espressione in una ordinata convivenza nella tutela e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi in ambito culturale con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: promozione della cultura musicale, promozione e partecipazione a manifestazioni ed eventi culturali, civili, religiosi, ricreative del territorio, formazione extra-scolastica della persona in ambito musicale a favore dei musicanti appartenenti alla banda.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità

statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Attività diverse

Art.6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. In caso di soci minori di età i diritti di elettorato attivo e passivo di competenza sono esercitati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni. specificandone i motivi. L'ispirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. volontari
- b. ordinari
- c. onorari

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;

Soci ordinari tutti i musicanti che prestano servizio effettivo nell'associazione o che, per cause di forza maggiore, temporaneamente o permanentemente non possono prestare la propria opera;

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10. Tutti gli associati hanno uguali diritti di:

essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 23.

votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

essere eletti alle cariche sociali

svolgere il lavoro comunemente concordato

denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

I soci hanno l'obbligo di versare, se prevista, la quota sociale nei termini, rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Volontario e attività di volontariato

Art. 11 L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 12. La qualità di socio si perde:

per decesso;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;

per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente

Art. 14. L'Assemblea degli associati è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera, pubblicazione affissa alla bacheca della sede associativa e/o altri mezzi idonei a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 14 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio/Rendiconto d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento

dell'Associazione;

decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno i tre quarti almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o altri mezzi idonei.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario e lo revoca;
- nomina il maestro, che può partecipare, su richiesta del Presidente, alle sue riunioni senza diritto di voto, e lo revoca;
- decide sull'opportunità di acquisto delle attività sociali;
- provvede al corso allievi e ne stabilisce la regolamentazione;
- promuove il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con altre attività associative;

- convoca l'assemblea;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 12.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi

risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 21. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere, è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma congiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Libri sociali

Art. 23 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro.... giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione

morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, comprese le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Art. 25. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale

Art. 26. Il Patrimonio è costituito da:

- h. beni immobili e mobili;
- i. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- j. donazioni, lasciti o successioni;
- k. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale

rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 28. In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Art.29 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 31 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

(DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO) in caso di versione statutaria successiva alla prima.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT LECCO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2340
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 12/10/2020 REGISTRATO IL 02/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002340

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 83011890130 CORPO MUSICALE VILLATICO
ID. TELEMATICO: TNB20L002340000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 83011890130

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1	001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
	VALORE DICHIARATO : 0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

3	2340	02/11/2020	0,00	TNB20L002340000JJ
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TNB